

Comune di Issiglio (Torino)

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella n. 10 del 31.07.2014. Oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
(omissis)
DELIBERA

La modifica dello Statuto dell'Unione, nel seguente modo:

1 – all'art. 1 – comma 1.-, dopo le parole << *semplicemente “Unione”, è* >> e prima della parola << *costituita* >>, vengono inserite le parole << *è stata originariamente* >> e dopo le parole << *dei Comuni partecipanti* >> e prima della virgola vengono inserite le parole << *su citati* >> ;

2 – all'art. 9, viene eliminato l'attuale testo del comma 4., che viene sostituito dal seguente: << *La data di ammissione all'Unione del Comune che ne ha fatto richiesta, viene indicata nel provvedimento consiliare di cui al precedente comma 3., che dovrà pure indicare l'ammontare delle quote di cui al successivo comma 5.>>.*

Alla fine del comma 5. del medesimo art. 9, viene aggiunto il seguente brano: << *Le quote di cui al presente comma sono deliberate dal Consiglio dell'Unione, previa l'acquisizione di apposita determinazione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 27 bis del presente Statuto* >> ;

3 – all'art. 12, dopo il comma 2., viene aggiunto il seguente comma: << *3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste dall'art. 6 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.>> ;*

4 – all'art. 15 – comma 1. - , dopo le parole << *si applicano* >> e prima delle parole << *le norme* >> , vengono inserite le seguenti parole e punteggiatura: << *, nei limiti di legge,* >> e dopo la parola << *ineleggibilità* >> e prima delle parole << *e di incompatibilità* >> , vengono inserite le seguenti parole e punteggiatura: << *, incandidabilità, inconfiribilità* >> .

5 – all'art. 16, tutti i commi, da 1. a 16., vengono cassati e sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni associati, è l'organo di indirizzo politico dell'Unione stessa, esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali ed è composto dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune.

2. Ai fini del precedente comma 1. viene considerato Consigliere Comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto in una delle liste collegate al Sindaco, viceversa viene considerato di minoranza quel consigliere che è stato eletto in una delle liste non collegate al Sindaco.

3. In caso di assenza di consiglieri comunali eletti in una lista non collegata al Sindaco, sin dalle elezioni comunali o per successive cessazioni, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto di una unità, fino al rinnovo di quel Consiglio Comunale.

4. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti elettivi, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni comunali che ne hanno determinato l'insediamento.

5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consigliere comunale e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

6. I singoli componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venire meno del ruolo di Sindaco e di Consigliere comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6., di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, entro venti giorni dall'acquisizione ufficiale della notizia di decadenza.

8. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di funzionamento dello stesso.

9. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata dal Presidente uscente, entro il termine di dieci giorni dall'acquisizione da parte dell'Unione delle copie delle deliberazioni dei Consigli Comunali relative alla nomina dei rappresentanti elettivi di propria competenza.

In caso di inadempienza di uno o più Comuni, entro i termini di cui al precedente comma 4., la convocazione avviene, comunque, entro dieci giorni dall'acquisizione di almeno i 2/3 delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione ed, in questo caso, dei Comuni che non hanno fatto pervenire le copie dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti elettivi sarà convocato soltanto il Sindaco, se ufficialmente reso noto all'Unione.

10. La prima seduta del nuovo consiglio avrà all'ordine del giorno la convalida degli eletti e degli aventi diritto, per norma statutaria, alla carica di consigliere dell'Unione e, successivamente, l'elezione del Presidente dell'Unione.

Nei casi di inadempienza di cui al precedente comma 9., si procederà alle convalide necessarie, con ulteriore ed apposito provvedimento, nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione successiva all'acquisizione delle deliberazioni mancanti.

11. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

12. Il rinnovo del Consiglio dell'Unione avviene alla scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei Comuni associati e, comunque, decorsi cinque anni dal suo rinnovo.

13. Nell'eventualità di scadenza di un singolo Consiglio Comunale e se il Presidente dell'Unione è il Sindaco di quel Comune, si dovrà procedere alla elezione del nuovo presidente che, a sua volta, provvederà alla nomina dei nuovi rappresentanti della Giunta.

Stessa procedura si applicherà nel caso di decesso, dimissioni, decadenza o rimozione del Presidente.

14. In caso di scioglimento di un Consiglio dei Comuni associati, il Commissario rappresenterà quel Comune in seno al Consiglio dell'Unione.

15. A fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nel caso di rinnovo di uno o più consigli comunali, o verificandosi il caso di cui al precedente comma 14., il numero di componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.>>

6 – all'art. 18, comma 3., vengono eliminate le parole << **al consigliere** >> ed al loro posto vengono messe le parole << **all'assessore** >>.

7 – all'art. 22, comma 3., dopo la parola << **Sindaco** >> e prima della parola << **comporta** >>, vengono inserite le seguenti parole e punteggiatura: << **, per qualsiasi motivo, >> ed alla fine del medesimo comma viene aggiunto il seguente capoverso: << **Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente, nei limiti posti dalla legge e dallo Statuto.>>****

Il testo del comma 6. del medesimo art. 22, viene eliminato e sostituito dal seguente : << **Il Presidente cessa, inoltre, dalla carica per morte, dimissioni, impedimento permanente e per**

intervenute altre cause ostative previste dalla legge.>>

Dopo il comma 6. su riportato, sempre all'art. 22, viene aggiunto il seguente comma: << **7. Le dimissioni del Presidente, rassegnate per iscritto al Consiglio dell'Unione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, che, a tale scopo, deve essere convocato dal Presidente dimissionario entro dieci giorni dalla data del loro deposito presso l'Ufficio protocollo dell'Unione.**

Se allo scadere del termine di cui sopra il Presidente dimissionario non ha provveduto alla convocazione del Consiglio, sarà il Vice Presidente, entro i successivi dieci giorni, a convocare il Consiglio, ai soli fini della presa d'atto delle dimissioni presentate dal Presidente.>>

8 – all'art. 23, alla fine del testo della lett. i) del comma 3., vengono aggiunte le seguenti parole e punteggiatura:

<< , nei limiti posti dalla legge.>>.

Il testo della lett. n) del medesimo comma 3. dello stesso art. 23, viene sostituito dal seguente : << **mediante apposito ed idoneo atto provvede alla nomina del Segretario dell'Unione , avvalendosi di un Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa l'acquisizione di apposita determinazione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 27 bis del presente Statuto.>>**

Dopo la lettera n) del comma 3. dello stesso art. 23, vengono aggiunte le lettere o) e p), con i relativi testi di seguito riportati:

<< o) provvede all'attribuzione delle funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione.

p) svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni associati, avendo statutariamente già conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale.>>

9 – all'art. 25, al comma 1. , vengono eliminate le parole << **ovvero tra i soli Sindaci in mancanza della Giunta** >>.

Al comma 5. del medesimo art. 25, dopo la parola << **funzione** >>, vengono inserite le seguenti parole e punteggiatura : << , **oltre che per revoca motivata da parte del Presidente dell'Unione,** >>.

10 – all'art. 26, al comma 1. , viene eliminata la lettera f) ed il relativo testo;

11 – all'art. 27, viene eliminato completamente il comma 5.

12 - Al TITOLO II, dopo il Capo III, viene inserito il seguente:

<< Capo IV

LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 27 bis

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, è organo consultivo e di confronto, di esclusiva rilevanza interna, ed è convocata e presieduta dal Sindaco – Presidente dell'Unione.

2. La Conferenza dei Sindaci può essere sentita dagli altri organi dell'Unione su argomenti o specifici problemi d'interesse intercomunale e si esprime mediante proprie determinazioni che saranno assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La Conferenza potrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti ed il Presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.>>.

13 – all’art. 30, al comma 1., vengono eliminate le parole << **dalla Giunta nella prima seduta utile a tale scopo e dipende funzionalmente dal Presidente**>>, che vengono sostituite dalle seguenti: << ***dal Presidente dell’Unione, da cui dipende funzionalmente***>> .

Dal medesimo comma 1. viene eliminato il brano finale << ***dell’incarico e l’indennità stabilita nel rispetto della normativa vigente*** >>, che viene sostituito dal seguente: << ***e le modalità di svolgimento dell’incarico, previo apposito ed idoneo accordo con i Comuni presso i quali è in servizio il funzionario***>>.

Al comma 5. dello stesso art. 30, vengono eliminate le seguenti lettere, parole e punteggiatura: << ***ed assiste alle sedute della Conferenza straordinaria di cui al precedente art. 16,*** >>.

Sempre all’art. 30 viene eliminato l’attuale comma 6., e dall’attuale comma 7., che a seguito della precedente eliminazione diventa il numero 6., vengono eliminate le parole << ***la Giunta*** >>, che sono sostituite da << ***il Presidente*** >>.

14 – All’art. 35, al comma 1., dopo le parole << ***dei conti*** >> e prima di << ***l’attività*** >>, vengono inserite le seguenti parole e punteggiatura: << ***, nominato con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti,*** >>.

Sempre all’art. 35, sono aggiunti i seguenti commi 2. e 3. :

<< ***2. Ai sensi del disposto di cui all’art. 239 – comma 6 – del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al revisore dei conti dell’Unione potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni a lui affidati.***

3. I Comuni aderenti all’Unione possono svolgere tramite l’Unione le funzioni dell’organo di revisione dei conti, previo il conferimento della funzione, ai sensi all’art. 4 – comma 2 – lett. e) ed f) – dello Statuto>>.

15 – all’art. 53, l’intero testo del comma 3. viene sostituito dal seguente:

<< ***3. Le modifiche allo Statuto vengono pubblicate per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio digitale dell’Unione ed inviate al Ministero dell’Interno ai fini e con le modalità di cui all’art. 6, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., contestualmente viene inviato, unitamente al provvedimento di approvazione, ai Comuni aderenti all’Unione***>>.